



Contratto di Assicurazione per impianti solari termici e fotovoltaici

SUN POWER PLAN ²¹¹

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

contratto di assicurazione per impianti solari termici e fotovoltaici

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2. Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: il contratto prevede il **tacito rinnovo**. Per quanto attiene alle **modalità di disdetta** della copertura assicurativa, si fa presente che:

- la disdetta andrà inviata a mezzo raccomandata alla Compagnia almeno 30 giorni prima del termine del Periodo d'Assicurazione indicato nella Scheda di polizza;
- in mancanza di disdetta, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà automaticamente di anno in anno e così successivamente.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it).

3. Copertura assicurativa offerta

La Compagnia offre le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Danni diretti
(B)	Responsabilità civile

(A) **Danni diretti** – La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collegato alla rete (qualora

si tratti di impianto fotovoltaico), collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai sensi dell'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione è prestata esclusivamente per l'impianto indicato sulla scheda di polizza **e con l'applicazione dei limiti di indennizzo e degli scoperti indicati all'art.A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Limitatamente agli impianti fotovoltaici collaudati, ma non ancora collegati alla rete, le garanzie di polizza sono normalmente operanti fino alle ore 24 del 90° giorno successivo al collaudo. **Dopo tale data e fino alle ore 24 del giorno di collegamento alla rete saranno applicati i limiti di indennizzo e gli scoperti indicati all'art.A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermi gli eventuali ulteriori limiti scoperti e/o franchigie previsti in polizza per le singole garanzie.**

Gli eventuali beni in leasing, se già assicurati in proprio dal locatore, sono garantiti:

- per il loro intero valore, contro gli eventi non garantiti dalle altre assicurazioni;
- in eccesso alla somma assicurata con le altre assicurazioni (secondo rischio) e con il massimo del loro intero valore, contro gli eventi garantiti da entrambe le coperture.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni ai Fabbricati, **così come definiti nel Glossario** cagionati da un evento garantito a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi sino alla concorrenza del limite indicato all'art. A.8, fermo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Si rinvia agli Articoli da A.1 ad A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio in merito alle coperture assicurative offerte nonché ai seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenenti condizioni aggiuntive sempre operanti: A.5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; A.6 - Grandine; A.7 - Onorario Periti.

Avvertenza: le condizioni di assicurazione prevedono

limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte; si riportano di seguito, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, alcune di tali ipotesi, rimandando alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli A.2 ed A.5, nonché alle eventuali Condizioni particolari rese operanti nel caso concreto per un'elencazione completa di tutte le ipotesi.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 2) atti di terrorismo;
- 3) atti sabotaggio organizzato;
- 4) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi diversi da quelli elencati ai precedenti punti 2) e 3) limitatamente agli impianti installati a tetto se i fabbricati su cui sono installati sono vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi da più di 30 giorni consecutivi;
- 5) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;
- 6) alluvioni, inondazioni, allagamento;
- 7) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 8) grandine;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Compagnia non indennizza altresì i danni:

- 9) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 10) causati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
- 11) da furto;
- 12) dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
- 13) conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere;
- 14) di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio;
- 15) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della

polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;

- 16) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore dell'impianto assicurato;
- 17) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- 18) a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- 19) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 20) dovuti a / causati da errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- 21) dovuti a / causati da sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 22) indiretti di qualunque natura;
- 23) causati da batteri, muffa, funghi, contaminazione, animali e vegetali in genere;
- 24) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- 25) causati o risultanti da:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da

qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

- 26) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi simili, software di proprietà o in licenza d'uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dalla causa che li ha determinati i danni subiti da:

- enti/beni che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato I del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
- pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- pannelli fotovoltaici "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia situate all'esterno dell'ubicazione assicurata o, se all'interno, oltre il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza;
- fabbricati, per quanto non ricompreso nella relativa definizione contenuta nel glossario.

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede somme assicurate e taluni scoperti e limiti di indennizzo per un'indicazione di maggiore dettaglio dei quali si rinvia all'articolo A.8 delle Condizioni Generali di

Assicurazione. Si riporta qui di seguito un **esempio numerico** di come, in concreto, gli scoperti e i limiti di indennizzo operino.

Impianto assicurato per € 50.000

Caso A) - esempio di applicazione di limite di indennizzo e scoperto con relativo minimo

Garanzia prestata con il limite di indennizzo del 60% della somma assicurata e con lo scoperto del 5% con il minimo di € 1.000.

Calcolo del limite di indennizzo: € 50.000 x 60% = € 30.000.

A1) importo del danno € 2.000

- Calcolo scoperto: € 2.000 x 5% = € 100 (importo inferiore al minimo)
- Calcolo indennizzo: € 2.000 - € 1.000 (minimo scoperto) = € 1.000

A2) importo del danno € 20.000

- Calcolo scoperto: € 20.000 x 5% = € 1.000
- Calcolo indennizzo: € 20.000 - € 1.000 = € 19.000

A3) importo del danno € 40.000

- Calcolo scoperto: € 40.000 x 5% = € 2.000
 - Calcolo indennizzo: € 40.000 - € 2.000 = € 38.000 (importo superiore al massimo indennizzo)
 - Importo liquidato: € 30.000
-

Caso B) - esempio di garanzia calcolata sul valore dell'indennizzo

La garanzia "Onorario periti" è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo e con il massimo di € 500

Nel caso A1

Indennizzo del danno materiale diretto: € 1.000

Liquidati a titolo di "Onorario periti": € 1.000 x 10% = € 100

Nel caso A2

Indennizzo del danno materiale diretto: € 19.000

Liquidati a titolo di "Onorario periti": € 19.000 x 10% = € 1.900 (importo superiore al massimo indennizzo)

Liquidati € 500

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede altresì le seguenti **condizioni aggiuntive sempre operanti che descrivono i presupposti necessari per l'operatività delle garanzie di polizza:**

- Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato.
- Misure di sicurezza.

Per informazioni di dettaglio in merito alle suddette condizioni aggiuntive sempre operanti, si rinvia agli articoli A.9 e A.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La copertura assicurativa prevede inoltre delle **condizioni particolari**, valide in quanto richiamate nella Scheda di polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio relativamente a: Ricorso terzi; Furto; Guasti alle macchine; Danni da interruzione di esercizio; per un dettaglio delle quali si rinvia agli Articoli da A.11 ad A.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo A.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che il valore dell'impianto eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro. In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima. Per ulteriori informazioni in merito all'**assicurazione parziale** si rimanda all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(B) Responsabilità civile – L'assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione dell'impianto descritto in polizza.**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dall'impianto assicurato.

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le persone non considerate terzi e le esclusioni sulla copertura assicurativa, agli Articoli B.3 e B.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- k) diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- l) direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in

conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;

- m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- n) derivanti da campi elettromagnetici;
- o) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE);
- p) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente dall'Assicurato.

Avvertenza: la presente copertura assicurativa prevede un massimale assicurato. Si riporta qui di seguito un esempio numerico di come, in concreto, il massimale operi.

Massimale per danni a terzi pari ad € 250.000

- A1) Danni a terzi per € 150.000 interamente indennizzati
 - A2) Danni a terzi per € 300.000, importo indennizzato € 250.000
-

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di **sospensione della garanzia** che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dal seguente articolo:

- Articolo 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

al quale si rinvia per informazioni di dettaglio circa l'operatività delle condizioni di sospensione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

La mancata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), può

comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale.

La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per esempio, costituisce ipotesi di aggravamento del rischio il fatto che un impianto originariamente di potenza pari a 20 kWp venga poi potenziato fino a 30 kWp.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Può essere concesso il frazionamento semestrale del premio previo aumento del 3%, purché l'importo della rata stessa non sia inferiore a € 100.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 170
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 47,60

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 30,60	18%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

La Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ferme le limitazioni previste dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione in materia di Buona Fede, spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 1893 e 1898 del Codice Civile in tema di dichiarazioni inesatte e reticenti ed aggravamento del rischio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state danneggiate o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette le prove, adopera a giustificazione mezzi o

documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. In particolare, l'aliquota applicata è pari al **22,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga del termine previsto dall'art. 1913 C.C.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. A.3 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, **sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**. Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia agli Articoli 9,10,11,12,13,15, A.3 e B.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

ITAS Mutua - Servizio Reclami

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento

Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
 - b)** numero della polizza e nominativo del Contraente;
 - c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
 - d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - e)** breve ed esauritiva descrizione del motivo della lamentela;
 - f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.
- Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, a mezzo posta (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile

presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**, accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) **Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:** è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L.12 settembre 2014 n.132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- 3) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VII, capo I, del Codice di Procedura Civile).
Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

Mediazione: Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D.lgs.04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

14. Arbitrato

Non è prevista alcuna ipotesi di arbitrato.

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Bulloni antifurto:

bulloni che una volta avvitati possono essere rimossi solo tramite rottura degli stessi (ovvero taglio a mezzo seghetto o flessibile).

Compagnia:

ITAS Mutua.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile, gli animali.

Diaria:

somma forfetaria corrisposta dalla Compagnia all'Assicurato per ogni giorno di mancato funzionamento dell'impianto, conseguente ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione A) Danni diretti di polizza.

Dimora abituale:

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati:

i muri di cinta.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici a terra, l'intera costruzione edile, le opere di fondazione o interrato e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi, che contengono le cose assicurate.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto a terra:

impianto ubicato al suolo o ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo.

Impianto a tetto:

impianto ubicato ad almeno 4 mt. di altezza dal suolo.

Impianto fotovoltaico:

Insieme di pannelli fotovoltaici connessi elettricamente tra loro in serie o in parallelo ed installati meccanicamente nella loro sede di funzionamento di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kWp, BOS (balance of system), supporti e staffe, impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico.

Sono compresi gli inverter e le linee di distribuzione o trasmissione di energia purché situate all'interno dell'ubicazione assicurata ed entro il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza.

Impianto integrato a tetto:

impianto posizionato ad almeno 4 mt. di altezza dal suolo, con moduli ubicati su superfici esterne degli involucri di fabbricati e

strutture edilizie. In questo caso **i moduli devono sostituire elementi costituenti il fabbricato o la struttura stessa**; ad esempio devono essere elementi della copertura del tetto, della facciata, della serra.

Impianto solare termico:

insieme di pannelli solari termici opportunamente collegati in serie o in parallelo, dei sistemi ausiliari, supporti e staffe e di tutti i dispositivi necessari al trasferimento dell'energia termica.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Inverter:

dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata.

kWp:

la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali.

Massimali di responsabilità civile:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Pannello:

più "moduli" assemblati in una struttura comune: unità minima costituita da una struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa o mobile ad uno o due gradi di libertà.

Pannello solare termico:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore.

Periodo di indennizzo:

il periodo che ha inizio al momento del sinistro, **avente come limite la durata specificata all'art.A.14 delle C.G.A.**, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Potenza nominale:

è la potenza dell'impianto fotovoltaico come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio nazionale:

quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Valore a nuovo o di rimpiazzo:

il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo dell'impianto con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro:

il costo di rimpiazzo dell'impianto al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

SUN POWER PLAN

Sommario

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

Norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 2	Condizioni aggiuntive sempre operanti	Pag. 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede		Art.A. 5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia		Art.A. 6 - Grandine	
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione		Art.A. 7 - Onorario periti	
Art. 4 - Diminuzione del rischio		Art.A. 8 - Scoperti e limiti di indennizzo	
Art. 5 - Recesso in caso di sinistro		Art.A. 9 - Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato	
Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione		Art.A.10 - Misure di sicurezza	
Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza		Condizioni particolari relative alla Sezione A)	Pag. 9
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate		Art.A.11 - Ricorso terzi	
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro		Art.A.12 - Furto	
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno		Art.A.13 - Guasti alle macchine	
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno		Art.A.14 - Danni da interruzione di esercizio	
Art. 12 - Mandato dei periti		Norme che regolano la Sezione B)	
Art. 13 - Altre assicurazioni		Responsabilità Civile	Pag. 11
Art. 14 - Limiti di indennizzo		Art. B. 1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo		Art. B. 2 - Estensione territoriale	
Art. 16 - Oneri fiscali		Art. B. 3 - Persone non considerate terzi	
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge		Art. B. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione	
Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti	Pag. 4	Art. B. 5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	
Art.A. 1 - Rischio assicurato		Condizioni particolari valevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua	Pag. 13
Art.A. 2 - Esclusioni			
Art.A. 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno			
Art.A. 4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale			

SUN POWER PLAN

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento del premio, questo, essendo **unico ed indivisibile**, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del premio stesso. Il Contraente riconosce inoltre alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato delle rate di premio non ancora scadute riferite al periodo assicurativo in cui si sia verificato un sinistro.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del

giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- relativamente al danno materiale e diretto di cui alla Sezione A):
 - a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
 - b) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
 - c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

- relativamente al danno indiretto (art. A.14 - Danni da interruzione di esercizio):
 - e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
 - f) fornire a sue spese alla Compagnia entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
 - g) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito

o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12 - Mandato dei periti

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.

I Periti devono inoltre:

- 3) per i danni diretti verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. A.3;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità Giudiziaria.

Art. 13 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Limitatamente alla Sezione A), in caso di sinistro, l'Assicurato

è tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - Limiti di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Valevole esclusivamente per la Sezione A)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'art. A.3 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. A.2 punto 10).

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano la Sezione A) Danni Diretti

Art. A.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collegato alla rete (qualora si tratti di impianto fotovoltaico), collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso (art. A.2).

L'assicurazione è prestata esclusivamente per l'impianto indicato nella scheda di polizza e con l'applicazione dei limiti di

indennizzo e degli scoperti indicati al successivo art.A.8.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici collaudati, ma non ancora collegati alla rete, le garanzie di polizza sono normalmente operanti fino alle ore 24 del 90° giorno successivo al collaudo.

Dopo tale data e fino alle ore 24 del giorno di collegamento alla rete saranno applicati i limiti di indennizzo e gli scoperti indicati al successivo art.A.8, fermi gli eventuali ulteriori limiti e/o scoperti previsti in polizza per le singole garanzie.

Gli eventuali beni in leasing, se già assicurati in proprio dal locatore, sono garantiti:

- per il loro intero valore, contro gli eventi non garantiti dalle altre assicurazioni;
- in eccesso alla somma assicurata con le altre assicurazioni (secondo rischio) e con il massimo del loro intero valore, contro gli eventi garantiti da entrambe le coperture.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni ai Fabbricati, **così come definiti nel Glossario all'interno della Nota Informativa**, cagionati da un evento garantito a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata, **sino alla concorrenza del limite indicato all'art.A.8**, a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale prevista dal successivo art. A.4;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi **sino alla concorrenza del limite indicato all'art.A.8**, fermo quanto disposto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 2) atti di terrorismo intendendosi per tale un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

- 3) atti di sabotaggio organizzato intendendosi per tale un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;
 - 4) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi diversi da quelli elencati ai precedenti punti 2) e 3) limitatamente agli impianti installati a tetto se i fabbricati su cui sono installati sono vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi da più di 30 giorni consecutivi;
 - 5) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno valanghe, slavine;
 - 6) alluvioni, inondazioni, allagamento;
 - 7) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - 8) grandine;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Compagnia non indennizza altresì i danni:

- 9) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 10) causati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;
- 11) da furto;
- 12) dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;
- 13) conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere;
- 14) di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio;
- 15) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
- 16) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore dell'impianto assicurato;
- 17) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

- 18) a) moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne;
- 19) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 20) dovuti a / causati da errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- 21) dovuti a / causati da sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 22) indiretti di qualunque natura;
- 23) causati da batteri, muffa, funghi, contaminazione, animali e vegetali in genere;
- 24) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- 25) causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- 26) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la

data effettiva di calendario;

- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione, indipendentemente dalla causa che li ha determinati i danni subiti da:

- enti/beni che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato I del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni;
- pannelli fotovoltaici non certificati ai sensi delle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- pannelli fotovoltaici "stand-alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'Assicurato degli stessi senza riserva alcuna;
- linee di distribuzione o trasmissione di energia situate all'esterno dell'ubicazione assicurata o, se all'interno, oltre il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza;
- fabbricati, per quanto non ricompreso nella relativa definizione contenuta nel glossario all'interno della nota informativa.

Art. A.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

- L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'ammontare del danno si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse,

determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo dell'impianto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore allo stato d'uso calcolato al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fattura o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

- b) **a parziale deroga di quanto disposto dalla precedente lettera a), in caso di danno agli inverter che siano in esercizio da oltre 5 (cinque) anni, l'indennizzo tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 25% (venticinque per cento) del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre al quinto.**

Art. A.4 - Assicurazione parziale con deroga del 10% alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore dell'impianto eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro. In ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Condizioni aggiuntive sempre operanti

Art. A.5 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. A.2 punti 2) e 3) risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Relativamente agli impianti a tetto, la presente estensione di garanzia non è operante se i fabbricati su cui sono installati sono vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi da più di 30 giorni consecutivi.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente

clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare pari al 5% del premio relativo alla Partita 1) Impianto.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, il Contraente ha facoltà di recedere dall'intera Polizza, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso dalla garanzia Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.6 - Grandine

A parziale deroga dell'art. A.2 punto 8), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine all'impianto assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.7 - Onorario periti

La Compagnia rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite indicato all'art. A.8.

Art. A.8 - Scoperti e limiti di indennizzo

Per le garanzie prestate in polizza, se sempre operanti o se selezionate nella Scheda di Polizza, si intendono fissati i seguenti scoperti e limiti di indennizzo per sinistro ed annualità. Qualora il bene assicurato sia un impianto solare termico si applicano gli scoperti e i limiti di indennizzo applicabili a impianti fotovoltaici di potenza inferiore o uguale a 20kWp.

Potenza impianto inferiore o uguale a 20kWp						
	Impianti a terra o a tetto ubicati ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo			Impianti a tetto ubicati ad almeno 4 mt. dal suolo		
	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità
	Scoperto	minimo		Scoperto	minimo	
Per ogni sinistro <i>ad eccezione di:</i>	5%	€ 250	somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	somma assicurata alla partita I
Danni ad impianti fotovoltaici collaudati, ma non ancora collegati alla rete da più di 90 giorni dal collaudo	25%	€ 2.500		25%	€ 2.500	
Danni ai Fabbricati	5%	€ 250	€ 10.000	5%	€ 250	€ 10.000
Furto, atti vandalici	25%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I	15%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio	15%	€ 500	80% somma assicurata alla partita I	10%	€ 500	80% somma assicurata alla partita I
Grandine	5%	€ 250	70% somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	70% somma assicurata alla partita I
Sovraccarico di neve	===	===	70% somma assicurata alla partita I	===	===	70% somma assicurata alla partita I
Spese di demolizione e sgombero	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo
Onorario periti	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo con il massimo di € 500
Guasto alle macchine e fenomeno elettrico	5%	€ 250	60% somma assicurata alla partita I	5%	€ 250	60% somma assicurata alla partita I

Potenza impianto superiore a 20kWp						
	Impianti a terra o a tetto ubicati ad altezza inferiore a 4 mt. dal suolo			Impianti a tetto ubicati ad almeno 4 mt. dal suolo		
	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità	Scoperti con il minimo di		Limiti di indennizzo per sinistro e annualità
	Scoperto	minimo		Scoperto	minimo	
Per ogni sinistro <i>ad eccezione di:</i>	5%	€ 500	somma assicurata alla partita I	5%	€ 500	somma assicurata alla partita I
Danni ad impianti fotovoltaici collaudati, ma non ancora collegati alla rete da più di 90 giorni dal collaudo	25%	€ 2.500		25%	€ 2.500	
Danni ai Fabbricati	5%	€ 250	€ 10.000	5%	€ 250	€ 10.000
Furto, atti vandalici	20%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 250.000	15%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 250.000
Furto, limitatamente a impianti non integrati, con impianto di allarme attivo, ma in assenza degli accorgimenti di difesa di cui all'art. A.10 lett. c)	GARANZIA NON OPERANTE			25%	€ 2.500	50% somma assicurata alla partita I con il massimo di € 100.000
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio	15%	€ 2.500	70% somma assicurata alla partita I	15%	€ 2.500	70% somma assicurata alla partita I
Grandine	5%	€ 1.000	70% somma assicurata alla partita I	5%	€ 1.000	70% somma assicurata alla partita I
Sovraccarico di neve	===	===	50% somma assicurata alla partita I	===	===	50% somma assicurata alla partita I
Guasto alle macchine e fenomeno elettrico	5%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I	5%	€ 1.000	60% somma assicurata alla partita I
Spese di demolizione e sgombero	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo
Onorario periti	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500	===	===	Limite per sinistro: 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 500

Art. A.9 - Caratteristiche costruttive del fabbricato presso cui è installato l'impianto assicurato

Le garanzie sono operanti a condizione che:

- a) per gli impianti a tetto, il fabbricato (intendendosi per tale l'edificio principale o le sue pertinenze) su cui è installato l'impianto descritto nella scheda di polizza sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili;
- b) per gli impianti a terra: ogni fabbricato, recinzione o pertinenza situata entro il raggio di 10 m dall'impianto assicurato possieda caratteristiche di incombustibilità analoghe a quanto illustrato alla precedente lettera a).

Art. A.10 - Misure di sicurezza

Relativamente ai soli impianti fotovoltaici, l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio è subordinata alla presenza delle seguenti misure di sicurezza:

- a) per impianti di potenza inferiore o uguale a 20kWp:
 - per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina, di altezza inferiore a mt. 4: esistenza di recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a mt. 1,80;
 - a parziale deroga del punto precedente ed esclusivamente per impianti installati a tetto sul fabbricato costituente dimora abituale dell'assicurato, non è richiesta la recinzione metallica o sistema equivalente, purché il tetto su cui è installato l'impianto sia posto ad un'altezza non inferiore a mt.3;
- b) per impianti di potenza superiore a 20kWp:
 - sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell'intero perimetro dell'impianto. L'allarme dovrà essere costantemente collegato in remoto con le Forze dell'Ordine o con una centrale operativa di pronto intervento (autorizzata ai sensi del T.U.L.P.S. come da Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 e successive modifiche) che intervenga presso l'impianto, in caso di allarme o anomalie, tempestivamente dalla ricezione dell'allarme stesso. Tale circostanza deve essere dimostrabile fornendo evidenza dell'avvenuto intervento nei tempi previsti, tramite apposito sistema di rilevamento/registrazione posto in sito;
 - per impianti posti a terra o su tetto di altezza inferiore a

mt. 4: dovrà inoltre essere presente recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a mt. 1,80;

- c) per tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti integrati a tetto, ai fini dell'operatività della sola garanzia furto:
 - esistenza di almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi;
 - tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.

Per impianti non integrati di potenza superiore a 20 kWp, posizionati a tetto ad almeno 4 mt. dal suolo e con impianto di allarme attivo, ma in assenza degli accorgimenti di difesa sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art.A.8.

In caso di assenza o non operatività dei sopraelencati sistemi di sicurezza le garanzie furto e atti di terzi in generale sono da intendersi NON OPERANTI salvo quanto sopra espressamente derogato.

Condizioni particolari relative alla Sezione A)

Valide in quanto richiamate nella Scheda di polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio

Art. A.11 - Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e riportato alla Partita 2) Ricorso terzi, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua,

dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. A.12 - Furto

A parziale deroga dell'art. A.2 punto 11), **ferme le altre esclusioni previste in detto articolo**, la Compagnia risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate a condizione che:

- a) l'autore del reato abbia asportato gli enti assicurati violando le difese esterne previste per la tipologia di impianto assicurato dall'art. A.10 mediante rottura/scasso ovvero per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- b) il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Relativamente agli impianti a tetto, la presente estensione di garanzia non è operante se i fabbricati su cui sono installati sono vuoti, inoccupati, abbandonati, disabitati o incustoditi da più di 30 giorni consecutivi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.13 - Guasti alle macchine

A parziale deroga dell'art. A.2 punto 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione, **ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo**, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri dell'impianto assicurato.

La presente estensione di garanzia non è operante per gli impianti collaudati, ma non ancora collegati alla rete.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e dei limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicati all'art. A.8.

Art. A.14 - Danni da interruzione di esercizio

Condizione valida esclusivamente per gli impianti fotovoltaici A parziale deroga dell'art. A.2 punto 22) la Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato la diaria giornaliera di 1,7 € per kWp installato, per ciascun giorno, successivo al 3°, di fermo totale dell'impianto fotovoltaico conseguente ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito la Partita 1) Impianto.

La diaria sarà corrisposta per un massimo di 90 giorni per sinistro e per anno.

Per fermo totale dell'impianto si intende la mancata produzione di energia elettrica da parte dell'impianto assicurato; nel caso in cui il sinistro interessi solo in parte l'impianto assicurato e determini soltanto una riduzione della produzione di energia, la diaria giornaliera verrà ridotta in proporzione.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i sistemi di controllo e allarme dell'impianto consentono di rilevare la mancata o anormale produzione di energia elettrica e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile.

Nel caso di guasto o malfunzionamento ai dispositivi di controllo e di sicurezza, o di assenza degli stessi, i tre giorni di franchigia decorrono dal momento in cui il sinistro viene denunciato alla Compagnia.

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- c) sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- d) penali, indennità o multe dovute a terzi;
- e) sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato;
- f) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti.

La presente estensione di garanzia non è operante per gli impianti collaudati, ma non ancora collegati alla rete.

Norme che regolano la Sezione B) Responsabilità Civile

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per la proprietà e/o conduzione dell'impianto descritto in polizza.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dall'impianto assicurato.

Art. B.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino presso l'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

Art. B.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. B.4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- k) diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- l) direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi

similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
- m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- n) derivanti da campi elettromagnetici;
- o) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE);
- p) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente dall'Assicurato.

Art. B.5 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

